

D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59. (Artt- 64-71 bis)

Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno.

Publicato nella Gazz. Uff. 23 aprile 2010, n. 94, S.O.

(...)

Titolo II**Disposizioni relative ad alcuni procedimenti di competenza del Ministero dello sviluppo economico**

Art. 64 Somministrazione di alimenti e bevande

In vigore dal 14 settembre 2012

1. L'apertura o il trasferimento di sede degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, di cui alla *legge 25 agosto 1991, n. 287*, sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal comune competente per territorio solo nelle zone soggette a tutela ai sensi del comma 3. L'apertura e il trasferimento di sede, negli altri casi, e il trasferimento della gestione o della titolarità degli esercizi di cui al presente comma, in ogni caso, sono soggetti a segnalazione certificata di inizio di attività da presentare allo sportello unico per le attività produttive del comune competente per territorio, ai sensi dell'*articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241*, e successive modificazioni. ⁽¹⁶⁾

2. È subordinata alla segnalazione certificata di inizio di attività ai sensi dell'*articolo 19 della legge n. 241 del 1990*, anche l'attività di somministrazione di alimenti e bevande riservata a particolari soggetti elencati alle lettere a), b), c), d), e), f), g) e h) del comma 6 dell'*articolo 3 della legge 25 agosto 1991, n. 287*. Resta fermo quanto previsto dal *decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2001, n. 235*. ⁽¹⁷⁾

3. Al fine di assicurare un corretto sviluppo del settore, i comuni, limitatamente alle zone del territorio da sottoporre a tutela, adottano provvedimenti di programmazione delle aperture degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico di cui al comma 1, ferma restando l'esigenza di garantire sia l'interesse della collettività inteso come fruizione di un servizio adeguato sia quello dell'imprenditore al libero esercizio dell'attività. Tale programmazione può prevedere, sulla base di parametri oggettivi e indici di qualità del servizio, divieti o limitazioni all'apertura di nuove strutture limitatamente ai casi in cui ragioni non altrimenti risolvibili di sostenibilità ambientale, sociale e di viabilità rendano impossibile consentire ulteriori flussi di pubblico nella zona senza incidere in modo gravemente negativo sui meccanismi di controllo in particolare per il consumo di alcolici, e senza ledere il diritto dei residenti alla vivibilità del territorio e alla normale mobilità. In ogni caso, resta ferma la finalità di tutela e salvaguardia delle zone di pregio artistico, storico, architettonico e ambientale e sono vietati criteri legati alla verifica di natura economica o fondati sulla prova dell'esistenza di

un bisogno economico o sulla prova di una domanda di mercato, quali entità delle vendite di alimenti e bevande e presenza di altri esercizi di somministrazione.

4. Il trasferimento della gestione o della titolarità di un esercizio di somministrazione per atto tra vivi o a causa di morte è subordinato all'effettivo trasferimento dell'attività e al possesso dei requisiti prescritti da parte del subentrante.

5. L'esercizio dell'attività è subordinato alla conformità del locale ai criteri sulla sorvegliabilità stabiliti con decreto del Ministro dell'interno, anche in caso di ampliamento della superficie.

6. L'avvio e l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande è soggetto al rispetto delle norme urbanistiche, edilizie, igienico-sanitarie e di sicurezza nei luoghi di lavoro.

7. Il comma 6 dell'*articolo 3 della legge 25 agosto 1991, n. 287*, è sostituito dal seguente:

«6. Sono escluse dalla programmazione le attività di somministrazione di alimenti e bevande:

- a) al domicilio del consumatore;
- b) negli esercizi annessi ad alberghi, pensioni, locande o ad altri complessi ricettivi, limitatamente alle prestazioni rese agli alloggiati;
- c) negli esercizi posti nelle aree di servizio delle autostrade e nell'interno di stazioni ferroviarie, aeroportuali e marittime;
- d) negli esercizi di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e), nei quali sia prevalente l'attività congiunta di trattenimento e svago;
- e) nelle mense aziendali e negli spacci annessi ai circoli cooperativi e degli enti a carattere nazionale le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'interno;
- f) esercitate in via diretta a favore dei propri dipendenti da amministrazioni, enti o imprese pubbliche;
- g) nelle scuole; negli ospedali; nelle comunità religiose; in stabilimenti militari delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
- h) nei mezzi di trasporto pubblico.»

8. L'autorizzazione e il titolo abilitativo decadono nei seguenti casi:

- a) qualora il titolare dell'attività non risulti più in possesso dei requisiti di cui all'*articolo 71*, commi 1 e 2;
- b) qualora il titolare sospenda l'attività per un periodo superiore a dodici mesi;
- c) qualora venga meno la rispondenza dello stato dei locali ai criteri stabiliti dal Ministro dell'interno. In tale caso, il titolare può essere espressamente diffidato dall'amministrazione competente a ripristinare entro il termine assegnato il regolare stato dei locali;
- d) nel caso di attività soggetta ad autorizzazione, qualora il titolare, salvo proroga in caso di comprovata necessità, non attivi l'esercizio entro centottantagioni.

9. Il comma 1 dell'*articolo 10 della legge 25 agosto 1991, n. 287*, è sostituito dal seguente: «1. A chiunque eserciti l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande senza l'autorizzazione, ovvero senza la segnalazione certificata di inizio di attività, ovvero quando sia stato emesso un provvedimento di inibizione o di divieto di prosecuzione dell'attività ed il titolare non vi abbia ottemperato, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2.500 euro a 15.000 euro e la chiusura dell'esercizio.»⁽¹⁸⁾

10. L'*articolo 3*, commi 1, 2, 3, 4 e 5, l'*articolo 4*, comma 1, e l'*articolo 7 della legge 25 agosto 1991, n. 287*, sono abrogati.

(16) Comma così sostituito dall' *art. 2, comma 2, lett. a), D.Lgs. 6 agosto 2012, n. 147.*

(17) Comma così modificato dall' *art. 2, comma 2, lett. b), D.Lgs. 6 agosto 2012, n. 147.*

(18) Comma così modificato dall' *art. 2, comma 2, lett. c), D.Lgs. 6 agosto 2012, n. 147.*

Art. 65 Esercizi di vicinato

In vigore dal 14 settembre 2012

1. L'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento della superficie di un esercizio di vicinato, come definito dall'*articolo 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114*, sono soggetti a segnalazione certificata di inizio di attività da presentare allo sportello unico per le attività produttive del comune competente per territorio, ai sensi dell'*articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241*.⁽¹⁹⁾

2. All'*articolo 7, comma 2, alinea, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114*, la parola: «comunicazione» è sostituita dalla seguente: «segnalazione certificata di inizio di attività».⁽²⁰⁾

3. Il comma 1 dell'*articolo 7 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114*, è abrogato.

(19) Comma così modificato dall' *art. 3, comma 1, lett. a), D.Lgs. 6 agosto 2012, n. 147.*

(20) Comma così modificato dall' *art. 3, comma 1, lett. b), D.Lgs. 6 agosto 2012, n. 147.*

Art. 66 Spacci interni

In vigore dal 14 settembre 2012

1. La vendita di prodotti a favore di dipendenti da enti o imprese, pubblici o privati, di militari, di soci di cooperative di consumo, di aderenti a circoli privati, nonché la vendita nelle scuole e negli ospedali esclusivamente a favore di coloro che hanno titolo ad accedervi, di cui all'*articolo 16 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114*, è soggetta a segnalazione certificata di inizio di attività da presentare allo sportello unico per le attività produttive del comune competente per territorio, ai sensi dell'*articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241*, e deve essere effettuata in locali non aperti al pubblico, che non abbiano accesso dalla pubblica via.⁽²¹⁾

2. Al comma 3, dell'*articolo 16 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114*, la parola: «comunicazione» è sostituita dalle seguenti: «segnalazione certificata di inizio di attività».⁽²²⁾

3. I commi 1 e 2 dell'*articolo 16 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114*, sono abrogati.

(21) Comma così modificato dall' *art. 4, comma 1, lett. a), D.Lgs. 6 agosto 2012, n. 147.*

(22) Comma così modificato dall' *art. 4, comma 1, lett. b), D.Lgs. 6 agosto 2012, n. 147.*

Art. 67 Apparecchi automatici

In vigore dal 14 settembre 2012

1. La vendita dei prodotti al dettaglio per mezzo di apparecchi automatici di cui all'*articolo 17 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114*, è soggetta a segnalazione certificata di inizio di attività da presentare allo sportello unico per le attività produttive del comune competente per territorio, ai sensi dell'*articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241*.⁽²³⁾

2. Al comma 3, dell'*articolo 17 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114*, la parola: «comunicazione» è sostituita dalle seguenti: «segnalazione certificata di inizio di attività».⁽²⁴⁾

3. I commi 1 e 2 dell'*articolo 17 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114*, sono abrogati.

(23) Comma così modificato dall' *art. 5, comma 1, lett. a), D.Lgs. 6 agosto 2012, n. 147.*

(24) Comma così modificato dall' *art. 5, comma 1, lett. b), D.Lgs. 6 agosto 2012, n. 147.*

Art. 68 Vendita per corrispondenza, televisione o altri sistemi di comunicazione

In vigore dal 14 settembre 2012

1. La vendita al dettaglio per corrispondenza, o tramite televisione o altri sistemi di comunicazione, di cui all'*articolo 18 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114*, è soggetta a segnalazione certificata di inizio di attività da presentare allo sportello unico per le attività produttive del comune nel quale l'esercente, persona fisica o giuridica, intende avviare l'attività, ai sensi dell'*articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241*.⁽²⁵⁾

2. Al comma 3, dell'*articolo 18 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114*, la parola: «comunicazione» è sostituita dalle seguenti: «segnalazione certificata di inizio di attività».⁽²⁶⁾

3. Il comma 1 dell'*articolo 18 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114*, è abrogato.

(25) Comma così modificato dall' *art. 6, comma 1, lett. a), D.Lgs. 6 agosto 2012, n. 147.*

(26) Comma così modificato dall' *art. 6, comma 1, lett. b), D.Lgs. 6 agosto 2012, n. 147.*

Art. 69 Vendite presso il domicilio dei consumatori

In vigore dal 14 settembre 2012

1. La vendita al dettaglio o la raccolta di ordinativi di acquisto presso il domicilio dei consumatori è soggetta a segnalazione certificata di inizio di attività da presentare allo sportello unico per le attività produttive del comune nel quale l'esercente, persona fisica o giuridica, intende avviare l'attività, ai sensi dell'*articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241*.⁽²⁷⁾

2. Al comma 3, dell'*articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114*, la parola: «comunicazione» è sostituita dalle seguenti: «segnalazione certificata di inizio di attività».⁽²⁸⁾

3. Il comma 4 dell'*articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114*, è sostituito dal seguente: «4. Il soggetto di cui al comma 1 che intende avvalersi per l'esercizio dell'attività di incaricati, ne comunica l'elenco all'autorità di pubblica sicurezza del luogo nel quale ha avviato l'attività e risponde agli effetti civili dell'attività dei medesimi. Gli incaricati devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità prescritti per l'esercizio dell'attività di vendita.».

4. I commi 1 e 2 dell'*articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114*, sono abrogati.

5. L'attività di incaricato alla vendita diretta a domicilio di cui all'*articolo 3, comma 3, della legge 17 agosto 2005, n. 173*, per conto di imprese esercenti tale attività non è soggetta alla dichiarazione di cui al comma 1, ma esclusivamente all'espletamento degli adempimenti previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'*articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114*.

5-bis. L'attività di incaricato alla vendita diretta a domicilio di cui al comma 5 è considerata abituale, ai sensi dell'*articolo 3, comma 4, della legge 17 agosto 2005, n. 173*, se nell'anno solare per la stessa è percepito un reddito superiore a cinquemila euro ed è estranea al rapporto di agenzia di cui all'*articolo 74* fintanto che l'incaricato operi, in assenza di esclusiva di zona e vincoli di durata della prestazione, a fronte della semplice autorizzazione scritta di cui al comma 2 dell'*articolo 4 della legge 17 agosto 2005, n. 173*, e senza aver assunto contrattualmente nei confronti dell'impresa affidante alcun obbligo vincolante di svolgere attività promozionale.⁽²⁹⁾

(27) Comma così modificato dall' *art. 7, comma 1, lett. a), D.Lgs. 6 agosto 2012, n. 147*.

(28) Comma così modificato dall' *art. 7, comma 1, lett. b), D.Lgs. 6 agosto 2012, n. 147*.

(29) Comma aggiunto dall' *art. 7, comma 1, lett. c), D.Lgs. 6 agosto 2012, n. 147*.

Art. 70 Commercio al dettaglio sulle aree pubbliche

In vigore dal 8 maggio 2010

1. Il comma 2 dell'*articolo 28 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114*, è sostituito dal seguente:
«2. L'esercizio dell'attività di cui al comma 1 e soggetto ad apposita autorizzazione rilasciata a persone fisiche, a società di persone, a società di capitali regolarmente costituite o cooperative.».

2. Il comma 4 dell'*articolo 28 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114*, è sostituito dal seguente:
«4. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche esclusivamente in forma itinerante e rilasciata, in base alla normativa emanata dalla regione dal comune nel quale il richiedente, persona fisica o giuridica, intende avviare l'attività. L'autorizzazione di cui al presente comma abilita anche alla vendita al domicilio del consumatore, nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago.».

3. Al comma 13 dell'*articolo 28 del citato decreto n. 114 del 1998* dopo le parole: «della densità della rete distributiva e della popolazione residente e fluttuante «sono inserite le seguenti: «limitatamente ai casi in cui ragioni non altrimenti risolvibili di sostenibilità ambientale e sociale, di viabilità rendano impossibile consentire ulteriori flussi di acquisto nella zona senza incidere in modo gravemente negativo sui meccanismi di controllo, in particolare, per il consumo di alcolici e senza ledere il diritto dei residenti alla vivibilità del territorio e alla normale mobilità. In ogni caso resta ferma la finalità di tutela e salvaguardia delle zone di pregio artistico, storico, architettonico e ambientale e sono vietati criteri legati alla verifica di natura economica o fondati sulla prova dell'esistenza di un bisogno economico o sulla prova di una domanda di mercato, quali entità delle vendite di prodotti alimentari e non alimentari e presenza di altri operatori su aree pubbliche».

4. Resta fermo quanto previsto dall'*articolo 52 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42*.

5. Con intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'*articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131*, anche in deroga al disposto di cui all'articolo 16 del presente decreto, sono individuati, senza discriminazioni basate sulla forma giuridica dell'impresa, i criteri per il rilascio e il rinnovo della concessione dei posteggi per l'esercizio del commercio su aree pubbliche e le disposizioni transitorie da applicare, con le decorrenze previste, anche alle concessioni in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto ed a quelle prorogate durante il periodo intercorrente fino all'applicazione di tali disposizioni transitorie.⁽³⁰⁾

(30) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi l'*Intesa 5 luglio 2012, n. 83/CU*.

Art. 71 Requisiti di accesso e di esercizio delle attività commerciali

In vigore dal 14 settembre 2012

1. Non possono esercitare l'attività commerciale di vendita e di somministrazione:

a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;

b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;

c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;

d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;

e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;

f) coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla *legge 27 dicembre 1956, n. 1423*, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla *legge 31 maggio 1965, n. 575*, ovvero a misure di sicurezza; ⁽³¹⁾

2. Non possono esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1, o hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti; per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine, nonché per reati relativi ad infrazioni alle norme sui giochi. ⁽³²⁾

3. Il divieto di esercizio dell'attività, ai sensi del comma 1, lettere b), c), d), e) ed f), e ai sensi del comma 2, permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione. ⁽³³⁾

4. Il divieto di esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.

5. In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti morali di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'*articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252*. In caso di impresa individuale i requisiti di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti dal titolare e dall'eventuale altra persona preposta all'attività commerciale. ⁽³⁴⁾

6. L'esercizio, in qualsiasi forma e limitatamente all'alimentazione umana, di un'attività di commercio al dettaglio relativa al settore merceologico alimentare o di un'attività di somministrazione di alimenti e bevande è consentito a chi è in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali: ⁽³⁵⁾

a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano;

b) avere, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attività d'impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o avere prestato la propria opera, presso tali imprese, in qualità di dipendente qualificato,

addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale;⁽³⁶⁾

c) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti.

6-bis. Sia per le imprese individuali che in caso di società, associazioni od organismi collettivi, i requisiti professionali di cui al comma 6 devono essere posseduti dal titolare o rappresentante legale, ovvero, in alternativa, dall'eventuale persona preposta all'attività commerciale.⁽³⁷⁾

7. Sono abrogati i commi 2, 4 e 5 e 6 dell'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e l'articolo 2 della legge 25 agosto 1991, n. 287.⁽³⁸⁾

(31) Lettera così modificata dall' art. 8, comma 1, lett. a), D.Lgs. 6 agosto 2012, n. 147.

(32) Comma così modificato dall' art. 8, comma 1, lett. b), D.Lgs. 6 agosto 2012, n. 147.

(33) Comma così sostituito dall' art. 8, comma 1, lett. c), D.Lgs. 6 agosto 2012, n. 147.

(34) Comma così sostituito dall' art. 8, comma 1, lett. d), D.Lgs. 6 agosto 2012, n. 147.

(35) Alinea così sostituito dall' art. 8, comma 1, lett. e), D.Lgs. 6 agosto 2012, n. 147.

(36) Lettera così sostituita dall' art. 8, comma 1, lett. f), D.Lgs. 6 agosto 2012, n. 147.

(37) Comma inserito dall' art. 8, comma 1, lett. g), D.Lgs. 6 agosto 2012, n. 147.

(38) Comma così rinumerato e modificato dall' art. 8, comma 1, lett. h) e i), D.Lgs. 6 agosto 2012, n. 147.

Art. 71-bis Commercio all'ingrosso con deposito e produzione di margarina e grassi idrogenati

⁽³⁹⁾

In vigore dal 14 settembre 2012

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente articolo, sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) la legge 4 novembre 1951, n. 1316, recante disciplina della produzione e del commercio della margarina e dei grassi idrogenati alimentari;

b) il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1954, n. 131, recante approvazione del regolamento per la esecuzione della legge 4 novembre 1951, n. 1316, sulla disciplina della produzione e del commercio della margarina e dei grassi idrogenati alimentari;

c) il decreto del Presidente della Repubblica 13 novembre 1997, n. 519, recante regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla produzione e al deposito della margarina e dei grassi idrogenati alimentari, a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59.

2. All'articolo 22, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, le parole: "È subordinato ad una denuncia di inizio attività" sono sostituite dalle seguenti : "Non è subordinato ad alcuna specifica segnalazione certificata di inizio attività, fatto salvo quanto previsto dal regolamento CE/852/2004".

(39) Articolo inserito dall' art. 9, comma 1, D.Lgs. 6 agosto 2012, n. 147.

(...)